

PRIVACY

Professionisti e ditte individuali senza responsabile dati

Ciccìa Messina a pag. 26

Le risposte del Garante sul regolamento Ue. Niente sconti alle società di revisione

Privacy soft per i professionisti Autonomi e ditte individuali senza responsabile dei dati

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Società di revisione, di recupero crediti e laboratori analisi mediche tenuti a nominare il Responsabile della protezione dei dati (Rpd/Dpo), previsto dal Regolamento Ue 2016/679 sulla privacy (Rgpd). Esonerato il libero professionista singolo e le imprese individuali. La lista (esemplificativa) di chi è tenuto e chi no a designare l'Rpd la fa il Garante della privacy, che offre un altro tassello di illustrazione operativa degli adempimenti imposti dal regolamento Ue, operativo dal 25 maggio 2018. Ma vediamo di illustrare le risposte del garante ai quesiti più spinosi.

CHI DEVE NOMINARLO. Sono tenuti a nominare l'Rpd, a titolo esemplificativo: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società

di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle «utilities» (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.

CHI NON DEVE NOMINARLO. Non è obbligatoria la nomina del Rpd in relazione a trattamenti effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale; agenti, rappresentanti e mediatori

operanti non su larga scala; imprese individuali o familiari; piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipenden-

ti. La nomina anche in questi casi viene, però, raccomandata, per dimostrare di essersi responsabilizzati.

CHI NOMINARE. Il problema, che vivono le aziende, è chi nominare Rpd. Sulla carta può essere un soggetto esterno (anche una persona giuridica), ma anche un soggetto interno. Ma se è un dipendente, attenzione al conflitto di interesse. L'Rpd non può essere contemporaneamente sorvegliante e sorvegliato. Dunque meglio evitare di assegnare il ruolo di Rpd a soggetti con incarichi di alta direzione: amministratore delegato; membro del consiglio di amministrazione; direttore generale ecc.; meglio evitare di sceglierlo nell'ambito di strutture aventi potere decisionale sulle finalità e alle modalità del trattamento (direzione risorse umane, direzione marketing, direzione finanziaria, responsabile It ecc.). Timida apertura del Garante va segnalata per l'assegnazione di tale incarico ai responsabili delle funzioni di staff, come ad esempio, il responsabile della

funzione legale: ma è sempre da valutare l'assenza di conflitti di interesse in base al contesto di riferimento. Aggiunge chi scrive che anche le funzioni di staff possono, in quanto chiamati a cooperare con le strutture decisionali, risultare coinvolti in decisioni su finalità e mezzi. Attenzione, dunque, a decisioni non ponderate, vista l'esposizione a sanzione amministrativa pecuniaria per cattiva scelta del Rpd.

DATI AL GARANTE. I dati di contatto del responsabile designato devono essere resi pubblici. E una buona

prassi, ma non è obbligatorio, pubblicare anche il nominativo dell'Rpd: spetta all'azienda e allo stesso responsabile della protezione dei dati, valutare se sia un'informazione utile o necessaria. Il nominativo dell'Rpd e i relativi dati di contatto vanno invece comunicati al Garante della privacy, utilizzando un modello disponibile sul sito dell'autorità di controllo.

NOMINA UFFICIALE. L'Rpd interno deve essere

nominato con uno specifico atto scritto di designazione, mentre con l'esterno si deve sottoscrivere un contratto di servizi.

REQUISITI. Il Garante richiama i requisiti previsti dal Regolamento Ue, i quali non sciolgono un'ambiguità di fondo: a stare aderenti alla norma l'Rpd è un tuttologo «legale-informatico-organizzativo-esperto di audit». Su questa scia, il profilo disegnato da una norma tecnica Uni riflette e amplifica le criticità della definizione dell'Rpd nel regolamento Ue. Il rischio è che di Rpd così non se ne trovi nemmeno uno. Il Garante, conscio della situazione, da un lato richiama all'alta professionalità, ma dall'altro ricorda che all'Rpd non sono richieste specifiche attestazioni formali o l'iscrizione in appositi albi.

IO ONLINE Le faq del Garante sul sito www.italiaoggi.it/documenti

